

Testo vigente:	Proposta di modifica:
<p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 13 - Particolari tipi di occupazione <i>(omissis)</i></p> <p>I) Occupazioni effettuate per traslochi e movimentazioni di materiali Per l'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di traslochi e/o movimentazione di materiali e carico/scarico di durata non superiore a 12 ore giornaliere, l'occupante presenta richiesta di autorizzazione alla Polizia Municipale utilizzando l'apposita modulistica. La Polizia Municipale autorizza, anche con eventuali prescrizioni, o rigetta la richiesta. S.E.PI. S.p.A. comunica al richiedente l'importo del canone e provvede all'esazione.</p>	<p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 13 - Particolari tipi di occupazione <i>(omissis)</i></p> <p>I) Occupazioni effettuate per traslochi e movimentazioni di materiali Per l'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di traslochi e/o movimentazione di materiali e carico/scarico di durata non superiore a 12 ore giornaliere, l'occupante presenta richiesta di autorizzazione alla Polizia Municipale utilizzando l'apposita modulistica. La Polizia Municipale autorizza, anche con eventuali prescrizioni, o rigetta la richiesta. S.E.PI. S.p.A. comunica al richiedente l'importo del canone, se dovuto, e provvede all'esazione.</p>
<p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 16 – Esenzioni regolamentari 1. Oltre ai casi di esenzione previsti dall'art. 8 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 833, lett. f), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dal canone le seguenti occupazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) occupazioni di soprasuolo con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende poste a copertura dei balconi, delle finestre o delle vetrine; b) intercapedini, fondamenta e altre opere simili che non diminuiscano la fruibilità del suolo cittadino, quando siano necessarie alla stabilità o agibilità degli edifici; c) occupazioni che misurino, ai fini della determinazione del canone, meno di mezzo metro quadrato; d) aree, chioschi, impianti, opere in genere riservate agli autoveicoli in servizio pubblico di trasporto in concessione; e) occupazioni effettuate per attività 	<p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 16 – Esenzioni regolamentari 1. Oltre ai casi di esenzione previsti dall'art. 8 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 833, lett. f), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dal canone le seguenti occupazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) occupazioni di soprasuolo con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende poste a copertura dei balconi, delle finestre o delle vetrine; b) intercapedini, fondamenta e altre opere simili che non diminuiscano la fruibilità del suolo cittadino, quando siano necessarie alla stabilità o agibilità degli edifici; c) occupazioni che misurino, ai fini della determinazione del canone, meno di mezzo metro quadrato; d) aree, chioschi, impianti, opere in genere riservate agli autoveicoli in servizio pubblico di trasporto in concessione; e) occupazioni effettuate per attività

<p>edilizie finalizzate al restauro di immobili appartenenti ai soggetti individuati dalla lettera a) del comma 833 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2019 n. 160;</p> <p>f) occupazioni realizzate da enti del Terzo settore a norma dell'art. 4 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, regolarmente iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, purché da tali occupazioni non venga tratta, nemmeno indirettamente, alcuna utilità commerciale; in ogni caso non sono escluse dal pagamento del canone le attività di vendita e somministrazione anche se organizzate dai soggetti di cui alla presente lettera;</p> <p>g) opere o altri manufatti di arredo urbano che non determinino un'apprezzabile riduzione della fruibilità del suolo pubblico ma che ne costituiscano un abbellimento o comunque una valorizzazione;</p> <p>h) opere, manufatti, impianti in genere realizzati per lo svolgimento di un servizio pubblico in forma non commerciale cui venga riconosciuto dalla Giunta Comunale un rilevante interesse cittadino;</p> <p>i) opere di qualsiasi tipo volte a consentire o facilitare a soggetti portatori di handicap l'accesso agli edifici, la percorrenza delle vie o dei marciapiedi ovvero la fruibilità di ogni altro servizio pubblico; posteggi riservati, nei casi previsti dalla legge, a soggetti portatori di handicap;</p> <p>j) occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico strettamente necessarie a realizzare opere di urbanizzazione primaria o secondaria, escluse le opere di urbanizzazione a scomputo, per la durata dei lavori di realizzazione;</p> <p>k) occupazioni giornaliere per manifestazioni od iniziative di carattere strettamente politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati e da tali occupazioni non venga tratta, nemmeno indirettamente, alcuna utilità commerciale; in ogni caso non sono escluse dal pagamento del canone le attività di vendita e somministrazione anche se organizzate ai fini di cui al presente comma.</p>	<p>edilizie finalizzate al restauro di immobili appartenenti ai soggetti individuati dalla lettera a) del comma 833 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2019 n. 160;</p> <p>f) occupazioni realizzate da enti del Terzo settore a norma dell'art. 4 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, regolarmente iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, purché da tali occupazioni non venga tratta, nemmeno indirettamente, alcuna utilità commerciale; in ogni caso non sono escluse dal pagamento del canone le attività di vendita e somministrazione anche se organizzate dai soggetti di cui alla presente lettera;</p> <p>g) opere o altri manufatti di arredo urbano che non determinino un'apprezzabile riduzione della fruibilità del suolo pubblico ma che ne costituiscano un abbellimento o comunque una valorizzazione;</p> <p>h) opere, manufatti, impianti in genere realizzati per lo svolgimento di un servizio pubblico in forma non commerciale cui venga riconosciuto dalla Giunta Comunale un rilevante interesse cittadino;</p> <p>i) opere di qualsiasi tipo volte a consentire o facilitare a soggetti portatori di handicap l'accesso agli edifici, la percorrenza delle vie o dei marciapiedi ovvero la fruibilità di ogni altro servizio pubblico; posteggi riservati, nei casi previsti dalla legge, a soggetti portatori di handicap;</p> <p>j) occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico strettamente necessarie a realizzare opere di urbanizzazione primaria o secondaria, escluse le opere di urbanizzazione a scomputo, per la durata dei lavori di realizzazione;</p> <p>k) occupazioni giornaliere per manifestazioni od iniziative di carattere strettamente politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati e da tali occupazioni non venga tratta, nemmeno indirettamente, alcuna utilità commerciale; in ogni caso non sono escluse dal pagamento del canone le attività di vendita e somministrazione anche se organizzate ai fini di cui al presente comma;</p> <p>l) occupazioni temporanee per l'esecuzione di traslochi, di durata non superiore a 12 ore giornaliere.</p>
--	--

(omissis)

Articolo 63 - Disposizioni transitorie

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche e le autorizzazioni alla diffusione di messaggi pubblicitari rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento non perdono validità fino alla loro scadenza, salva la revoca per contrasto con le presenti norme regolamentari.

2. I concessionari o gli autorizzati possono rinunciare alle occupazioni in dipendenza dei mutamenti normativi derivanti dall'applicazione del nuovo canone.

3. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, già esonerate dal 1 maggio 2020 al 31 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, nonché dell'articolo 9-ter, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, e infine dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono esonerate dal 1 aprile al 31 maggio 2022 dal pagamento del canone di cui al presente regolamento.

(omissis)

(omissis)

Articolo 63 - Disposizioni transitorie

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche e le autorizzazioni alla diffusione di messaggi pubblicitari rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento non perdono validità fino alla loro scadenza, salva la revoca per contrasto con le presenti norme regolamentari.

2. I concessionari o gli autorizzati possono rinunciare alle occupazioni in dipendenza dei mutamenti normativi derivanti dall'applicazione del nuovo canone.

3. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate dal 1 aprile al 31 dicembre 2022 dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.

4. L'esenzione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera l), si applica a partire dal 1 giugno 2022.

(omissis)